



Legge di bilancio 2018: come funzionerà il nuovo sgravio allo studio del Governo per l'assunzione di giovani

di *Giuliana Fiore – Avvocato civilista e giuslavorista*

Dopo la pausa estiva, riprendono gli incontri sulla prossima legge di bilancio, che si focalizzerà principalmente sulle misure per il lavoro e su una nuova spinta agli investimenti privati.

Nelle more del confronto tra gli esperti del Governo e i Ministeri dell'Economia e del Lavoro, finalizzato alla definizione del taglio del cuneo fiscale, sono allo studio dell'Esecutivo diverse ipotesi di **decontribuzione per i datori di lavoro**.

L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella che vuole privilegiare i nuovi contratti a tempo indeterminato sottoscritti con gli *under 29*.

L'incentivo allo studio del governo consisterebbe nel dimezzamento dei contributi per i primi tre anni di contratto stabile firmato da un'azienda con un giovane lavoratore: in pratica, ci si attesterebbe intorno al 15% di contribuzione l'anno, in luogo dell'attuale 30-33%.

A seguito degli ultimi confronti, poi, il tetto annuo di fruizione dello sgravio contributivo dovrebbe essere elevato sino a € 4.030,00 a fronte delle prime ipotesi che, invece, volevano una soglia non superiore a € 3.250,00.

Resta, invece, ancora da definire la platea dei giovani destinatari degli incentivi: l'Esecutivo, infatti, sta spingendo con l'Unione Europea per un esonero esteso sino agli *under 32* sebbene ad oggi la forbice risulti ferma a 29 anni, come attualmente previsto per Garanzia giovani. Solo se arriverà l'assenso da Bruxelles si potrà, dunque, salire sino alla soglia dei 32 anni.

Per evitare possibili usi "distorsivi" dell'incentivo e, in particolare, effetti sostitutivi di personale, tra le ipotesi allo studio del Governo vi sarebbe anche quella di prevedere uno specifico vincolo a carico delle aziende: si potrà beneficiare del dimezzamento dei contributi solo se le imprese non avranno licenziato nei 6 mesi precedenti l'assunzione incentivata del giovane, che non potrà, inoltre, essere licenziato per i successivi 6 mesi.

A quanto consta, infine, il dimezzamento dei contributi varrebbe anche in caso di trasformazione di contratto a termine o apprendistato. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'effetto "incentivante" per le imprese si "moltiplicherebbe": infatti, accanto ai tre anni da apprendista (con un aliquota contributiva intorno al 10%) qualora la risorsa venga stabilizzata si usufruirebbe di ulteriori tre anni di contribuzione ridotta al 15%, e quindi, il vantaggio per i datori durerebbe complessivamente sei anni.

©Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati